



Bruxelles, 19 dicembre 2018
Rev1

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI IN MATERIA DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Pertanto, alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")¹ il Regno Unito diventerà un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Visto il clima di incertezza che aleggia sulla ratifica dell'accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutte le parti interessate, e in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il periodo transitorio previsto nel progetto di accordo di recesso³, le norme unionali in materia di gas fluorurati, in particolare il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra⁴, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

¹ A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Cfr. parte quarta del progetto di *accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, come concordato a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).

⁴ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

1. ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI IDROFLUOROCARBURI

A norma del regolamento (UE) n. 517/2014, l'immissione in commercio di idrofluorocarburi è limitata tramite l'assegnazione da parte della Commissione di quote a ogni produttore e importatore in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5⁵.

A decorrere dalla data del recesso, gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito non rientreranno più nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e non verranno più conteggiati nel calcolo della quota assegnata dalla Commissione ai produttori e agli importatori.

Nell'ambito dei preparativi per la Brexit, la Commissione ha modificato i valori di riferimento delle imprese del Regno Unito per escludere la parte relativa alle attività all'interno del Regno Unito.⁶⁷

2. COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I GAS FLUORURATI⁸

A norma dell'**articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014** i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II sono tenuti a comunicare annualmente determinati dati, entro il 31 marzo. L'obbligo si applica anche alle imprese stabilite in paesi terzi che esportano gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II verso l'Unione tramite un "rappresentante esclusivo" con sede nell'Unione⁹. A decorrere dalla data del recesso

⁵ Le quote per le imprese già insediate sul mercato per il periodo fino al 31 dicembre 2020 sono calcolate sulla base dei valori di riferimento figuranti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di detto regolamento, GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 32). Cfr. anche la sezione 5 (sottosezione "Politica dell'UE in materia di clima") e l'allegato 2 della comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", COM(2018)880 del 13 novembre 2018.

⁷ Tale parte è stata determinata nell'ambito di un'operazione specifica di raccolta dati svolta tra il 18 gennaio e il 18 maggio 2018 con le imprese in possesso di un valore di riferimento stabilite nel Regno Unito.

⁸ Si rammenta che, se l'accordo di recesso viene ratificato dall'Unione e dal Regno Unito, l'articolo 96, paragrafo 3, di detto accordo prevede che l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per la comunicazione dei dati dell'ultimo anno del periodo di transizione.

⁹ Cfr. punto 4 del presente avviso.

- le imprese stabilite nel Regno Unito che esportano gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II verso l'Unione saranno imprese di un paese terzo. Per quanto riguarda i loro scambi commerciali di gas fluorurati con l'Unione, tali imprese dovranno comunicare i dati pertinenti richiesti dal regolamento (UE) n. 517/2014 tramite un rappresentante esclusivo con sede nell'Unione; e
- le imprese stabilite negli Stati membri dell'UE-27 dovranno comunicare gli scambi commerciali con soggetti del Regno Unito come importazioni nell'Unione o esportazioni dall'Unione.

Per quanto riguarda il periodo di dichiarazione 2018, i portatori di interessi sono fortemente incoraggiati a effettuare le comunicazioni prima della data del recesso.

A norma dell'**articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014** le imprese che immettono sul mercato unionale prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II sono tenute a comunicare annualmente determinati dati, entro il 31 marzo. A decorrere dalla data del recesso le imprese stabilite nel Regno Unito che esportano tali merci verso l'Unione non comunicheranno più tali dati. Dette informazioni dovranno invece essere comunicate dall'importatore con sede nell'Unione che immette i prodotti o le apparecchiature sul mercato dell'Unione.

Per quanto riguarda il periodo di dichiarazione 2018, i portatori di interessi sono fortemente incoraggiati a effettuare le comunicazioni prima della data del recesso.

A norma dell'**articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 517/2014**, le imprese che hanno distrutto un determinato quantitativo di gas fluorurati a effetto serra o lo hanno utilizzato come materia prima devono effettuare annualmente, entro il 31 marzo, le relative comunicazioni per l'anno civile precedente. A decorrere dalla data del recesso le imprese del Regno Unito non dovranno più comunicare tali attività.

Per quanto riguarda il periodo di dichiarazione 2018, i portatori di interessi sono fortemente incoraggiati a effettuare le comunicazioni prima della data del recesso.

Nell'ambito dei preparativi per la Brexit, la Commissione ha modificato il formato di comunicazione per garantire una comunicazione separata per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.¹⁰

3. RELAZIONE DI VERIFICA; ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, su richiesta, i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati a effetto serra devono mettere le relazioni di verifica a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione. Tali relazioni di verifica sono

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 25).

redatte da un organismo di controllo accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE o da un organismo di controllo accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Inoltre, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 gli importatori di apparecchiature precaricate deve trasmettere un documento di verifica rilasciato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 da organismi di controllo accreditati.

A decorrere dalla data del recesso gli accreditamenti effettuati dall'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito non saranno più validi nell'Unione.

Di conseguenza, a decorrere dalla data del recesso gli organismi di controllo accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito non possono più redigere relazioni di verifica da trasmettere a norma dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.

4. "RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO" IN CASO DI IMPORTAZIONI

A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione a opera di un'impresa di un paese terzo è necessario un "rappresentante esclusivo" stabilito nell'Unione.

A decorrere dalla data del recesso l'importazione nell'UE-27 di idrofluorocarburi provenienti dal Regno Unito a opera di un'impresa stabilita nel Regno Unito richiede il conferimento del mandato a un "rappresentante esclusivo" stabilito nell'UE-27.

A decorrere dalla data del recesso i rappresentanti stabiliti nel Regno Unito non sono più considerati "rappresentanti esclusivi" ai fini dell'importazione nell'UE-27 di idrofluorocarburi provenienti da paesi terzi.

5. PERSONE E IMPRESE CERTIFICATE

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 gli operatori di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono affinché tali apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alcuni di questi controlli devono essere svolti da persone certificate.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 gli operatori di determinate apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione assicurano che il recupero dei gas fluorurati a effetto serra sia svolto da persone fisiche che detengono un certificato.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d'aria di veicoli stradali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE è effettuato da persone in possesso di un attestato di formazione.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri dell'Unione stabiliscono:

- programmi di certificazione per le imprese che effettuano l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), per conto di altre parti;
- programmi di certificazione per le persone fisiche che svolgono tali attività; e
- programmi di formazione per le persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, secondo comma, i certificati e gli attestati di formazione rilasciati in uno Stato membro sono reciprocamente riconosciuti per le attività svolte in altri Stati membri dell'Unione.

A decorrere dalla data del recesso i certificati e gli attestati di formazione rilasciati nel Regno Unito non sono più riconosciuti per le attività svolte nell'UE-27.

Il sito web della Commissione sui gas fluorurati (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_it) fornisce informazioni generali al riguardo. Ove necessario, le relative pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Azione per il clima